

ESENTE



29786/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Rel. Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 18/06/2019 - CC

R.G.N. 5727/2018

Corr. 29786
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5727-2018 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (omissis), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)
(omissis)

(omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis);

C.O.

AWF

6622
19

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1147/2017 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

ALF.

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso in opposizione all'ATP ai sensi dell'art. 445 *bis*, co. 6 cod. proc. civ., proposto dall'Inps il quale aveva eccepito il difetto della domanda amministrativa presentata da (omissis) al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n.18 del 1980 per la concessione l'indennità di accompagnamento, per la mancata indicazione, nella certificazione del medico curante allegata, della specifica indicazione dei requisiti per accedere al beneficio (soggetto impossibilitato a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua); nel merito ha recepito gli esiti della CTU con cui era stato accertato il possesso dello status di soggetto handicappato in situazione di gravità in capo all'istante, e ha riconosciuto la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, ritenendo che il ricorso per accertamento tecnico preventivo fosse accompagnato dall'allegazione di elementi inequivoci, e tali da far ritenere certo l'oggetto della richiesta;

ricorre per cassazione l'Inps sulla base di un unico motivo, cui resiste con tempestivo controricorso (omissis), la quale deposita altresì memoria difensiva in prossimità dell'Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere l'indennità di accompagnamento, e nell'aver condannato l'Inps ad erogare il beneficio avendo ritenuto irrilevante l'omessa indicazione, nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, dell'impossibilità dell'istante di deambulare o compiere gli atti della vita quotidiana.

il motivo è infondato;

Aut.

il Tribunale ha correttamente rigettato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata dall'Inps per l'asserita mancanza di una specifica domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento;

la decisione gravata è coerente con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 14412 del 2019), con cui si afferma che "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.";

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ^o dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13. Af

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 18 giugno 2019

Il Presidente

(Adriana Doronzo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 NOV 2019



Il Funzionario Giudiziale
Cristina Caporali
